

Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della Posa di Pavimenti

resp.: S. Lupi
e-mail: sonia.lupi@cpcedilizia.ch

6501 Bellinzona, 26 gennaio 2010

Nota bene:

la presente comunicazione annulla e
sostituisce quella trasmessavi lo
scorso 22 gennaio 2010

Alle spettabili
imprese nel ramo della posa di pavimenti
in moquette, linoleum, materie plastiche,
parchetto e pavimenti tecnici rialzati
del cantone Ticino

MODIFICHE CONTRATTUALI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2010

Egregi Signori,

L'Associazione Ticinese Posatori Pavimenti (ATP), l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e UNIA hanno concordato le seguenti disposizioni che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.

Premessa:

Le parti contraenti hanno deciso di non procedere ad adattamenti salariali (aumento generale individuale e aumento dei minimi contrattuali), a favore di una revisione completa dell'art. 20 del CCL relativo alle indennità trasferte.

La presente circolare riporta pertanto la tabella dei minimi salariali (pto. 1, salari base validi dal 1° gennaio 2010 - invariati rispetto al 2009 -) e riprende integralmente il testo, modificato, dell'art. 20 del CCL valido anch'esso a partire dal 1° gennaio 2010.

1. Salari base lavoratori e salari base apprendisti (invariati)

Classe salariale	Salario base orario	Salario base mensile
Capo	Fr. 32.45	Fr. 5'717.--
Posatore pavimenti qualificato	Fr. 30.00	Fr. 5'283.--
Posatore pavimenti non qualificato	Fr. 28.25	Fr. 4'975.--
Ausiliario	Fr. 24.55	Fr. 4'324.--
<u>Giovane lavoratore</u>		
a) dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell'anno civile successivo	Fr. 25.70	Fr. 4'527.--
b) il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio	Fr. 27.40	Fr. 4'823.--
<u>Apprendista</u>		
1° anno		Fr. 855.--
2° anno		Fr. 1'180.--
3° anno		Fr. 1'715.--

2. Salari mensili

Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176.

3. Modifica art. 20 CCL – Indennità di trasferte

20.1. A norma degli articoli 327a e 327b del CO i lavoratori dislocati dall'impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.

20.1.1. A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, ed in aggiunta a quanto previsto dall'art. 18.3., la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un'indennità di **fr. 18.-- al giorno**. L'indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni pa-ga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.

20.2. (c.f. art. 13 Ordinanza Legge sul Lavoro 1)
Viene considerata durata di lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro; il tempo che impiega nel tragitto per recarsi al luogo di lavoro (*sede della ditta o magazzino*) e per il ritorno, non viene ritenuto come durata di lavoro.

20.3. A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.

20.4. Trasferte con l'auto privata del lavoratore che superano (andata e ritorno) gli 8 km, sono a carico del datore di lavoro in ragione di **fr. 0.70 al km**.

20.4.1. L'utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente colleghi di lavoro.

4. Modica art. 18 CCL – Orario di lavoro

18.1. Il totale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore annuali.

18.1.1. Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla CPC.

18.1.2. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e ratificate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata minima settimanale di 37 ½ ore e massima di 45 ore.

18.1.3. Alle ditte è concessa una flessibilità sull'orario di lavoro pari a 60 ore annue. La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell'anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devono essere azzerate. In ogni caso, la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare, alla fine dell'anno, 2112 vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2112 annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie.

18.2. Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).

stralciato ~~18.3. L'orario di lavoro inizia e termina sul cantiere.~~

18.3. In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art. 19) oltre l'orario normale al sabato, previa autorizzazione della CPC, di notte e nei giorni festivi previa autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) o dell'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro"

5. Dichiarazione d'obbligatorietà CCL

Precisiamo che l'istanza di decreto d'obbligatorietà cantonale è a tutt'oggi oggetto di verifica da parte del SECO. Ci riserviamo di comunicarvi tempestivamente ulteriori sviluppi.

Come al solito siamo a vostra disposizione per fornirvi i chiarimenti necessari ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente



P. Locatelli